



**COMUNE DI
SAN FELICE DEL BENACO
PROVINCIA DI BRESCIA**

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 3	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta PUBBLICA

**OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4
DEL D. LGS. 23/2011 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.**

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **20.30**, nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ROSA PAOLO	Si	No
ROBUSTI SIMONA	Si	No
BACCOLO LORENZA	Si	No
ROSINA GIOVANNI	Si	No
MANOVALI MARZIA	Si	No
D'AIETTI FLAVIO	Si	No
BALZARETTI ROBERTO	Si	No
TRENTI RODOLFO	Si	No
LANCINI OSCAR ROMANO	Si	No
FLORIOLI AMBROGIO	Si	No
CRESCINI MORIS	Si	No
BORDIGNON BRUNO	Si	No
MARSILETTI GIANLUIGI	Si	No
Totale	13	0

E' presente l'Assessore esterno Dott. Bozzetti Gianlorenzo.

Partecipa il Segretario comunale Sig.ra **ROMANELLO DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Sig. **ROSINA GIOVANNI** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 31.01.2012

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RELAZIONA l'Assessore al Bilancio, Sig.ra Lorenza Baccolo che informa l'Assemblea che il testo del Regolamento da esaminare ed approvare è frutto del lavoro congiunto degli amministratori, degli operatori turistici, della Comunità del Garda, dell'Unione dei Comuni della Valtenesi, poiché l'obiettivo è stato di avere un'imposizione il più omogenea possibile.

L'Assessore Lorenza Baccolo illustra i contenuti del Regolamento, soffermandosi in particolare sul presupposto dell'imposizione, sui soggetti passivi, sulla finalità dell'imposta e sulle modalità di applicazione.

L'Assessore Lorenza Baccolo ricorda che la scelta di istituire l'imposta è stata a lungo dibattuta, ma la contingenza del momento ha indotto a tassare il turista piuttosto che il cittadino.

RICHIAMATO l'art. 42 (attribuzioni dei Consigli), comma 2 (Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali) lettera f) (...istituzione e ordinamento dei tributi...) del TUEL;

RICHIAMATO il comma 1 dell' articolo 4 del D.Lgs. n.23/2011 che così dispone: *"1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali."*

VISTO che alla data odierna non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento, contenente la disciplina generale, prevista dall'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, e che, essendo già trascorsi i 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo, può essere adottato il Regolamento Comunale;

DATO ATTO che, in data 24.10.2011 a Gardone Riviera (BS) e in data 07.11.2011 presso la sala consiliare del Comune di Torri del Benaco (VR), sono state sentite le associazioni più rappresentative delle strutture ricettive gardesane;

CONSIDERATO che il Comune di San Felice del Benaco rientra tra gli Enti che possono, ai sensi del citato Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 23, istituire l'imposta di soggiorno;

ACCERTATA l'opportunità di disporre delle risorse necessarie a garantire e ad aumentare il livello qualitativo dell'offerta culturale, turistica e ambientale delle strutture, delle infrastrutture, delle dotazioni, delle programmazioni e dei progetti, relativi al territorio comunale;

DATO ATTO che il gettito derivante dalla applicazione del presente tributo, sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

RICHIAMATO l'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 recante la potestà regolamentare degli enti locali;

RITENUTO pertanto opportuno istituire l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 23/2011 ed approvare il Regolamento comunale per l'applicazione della stessa,

RITENUTO di differenziare le tariffe dell'imposta di soggiorno in base alle categorie di struttura ricettiva, come evidenziato nell'allegato A del Regolamento;

UDITO il dibattito sull'argomento, come di seguito sintetizzato:

Consigliere Bruno Bordignon (Lista "Insieme nel nuovo") dichiara di essere contrario come principio all'istituzione dell'imposta di soggiorno, ricordando che tale imposizione c'era già in passato e molto si è fatto per toglierla.

Evidenzia che i comuni limitrofi, facendo riferimento a Salò, non hanno istituito l'imposta e chiede se si è valutata con gli operatori turistici la possibilità di soluzioni diverse.

Ritiene che al Regolamento andassero allegati i modelli da distribuire agli operatori turistici per avere uniformità su tutto il territorio comunale.

Risponde l'Assessore al Bilancio Lorenza Baccolo, osservando che le presenze turistiche di Salò sono pochissime rispetto alla gran parte dei comuni della Valtenesi. Con gli operatori turistici sono stati fatti ben cinque incontri per la consultazione ed il confronto.

Il Consigliere Bordignon osserva che in Valtenesi il limitrofo comune di Puegnago non ha applicato l'imposta.

Consigliere Ambrogio Florioli ("Lista civica per San Felice-Cisano-Portese") dichiara di essere fondamentalmente d'accordo con l'istituzione di questo tipo d'imposta, ricordando che quando la stessa imposizione era stata ipotizzata nel 2006 con il governo Prodi, nella Sua qualità di Presidente del Consorzio Riviera dei Castelli, aveva pienamente caldeggiato tale soluzione.

Non ritiene corretto applicare l'imposta per far quadrare il bilancio comunale, l'imposta dovrebbe essere finalizzata alla promozione dell'immagine turistica dell'intera sponda bresciana del lago di Garda. Pertanto, essendovi una struttura di promozione turistica comprensoriale quale la Riviera dei Limoni e dei Castelli, i proventi dovrebbero essere finalizzati a tale scopo.

Il Consigliere Florioli, stimando sette milioni di presenze turistiche annuali, fa una previsione di un possibile incasso di tre milioni e mezzo di euro.

Il Consigliere Ambrogio Florioli osserva che l'impostazione del regolamento "burocratizza" in maniera "spaventosa" l'imposizione quanto alla riscossione, al successivo controllo ecc., inoltre va ad impoverire in modo esclusivo una categoria che non è stata di certo privilegiata dal Piano di Governo del Territorio. Chiede come mai non vengano presi in considerazioni anche altri operatori che beneficerebbero dell'imposizione, quali i ristoratori.

Conclude dichiarando che l'istituzione dell'imposta non è indirizzata nell'incentivare l'attività turistica, ma viene incassata per finanziare e far quadrare il bilancio.

Risponde l'Assessore Lorenza Baccolo spiegando che il presupposto dell'imposizione è dettato dalla legge e consiste nel pernottamento, non è possibile applicare diversamente l'imposta. Quanto alle difficoltà evidenziate dal Consigliere Florioli per la riscossione dell'imposta ed i successivi controlli, l'Assessore ricorda che oggi si può ricorrere a sistemi informatizzati che semplificano le procedure.

L'Assessore precisa che questo primo anno di applicazione dell'imposta è un periodo transitorio. Al termine vi è l'impegno di verificare l'andamento e apportare gli eventuali correttivi sulla base dell'esperienza.

Consigliere Gianluigi Marsiletti (Lista "Centro e rinnovamento – S.Felice-Portese-Cisano"): ricorda che in passato era già stata ipotizzata tale imposta e che nel corso di un convegno con gli operatori presso l'hotel Bellerive di Salò era emersa, tranne la posizione di alcuni possibilisti, una diffusa contrarietà. Si trattava comunque di un'imposta di scopo, finalizzata esclusivamente alla promozione turistica del territorio, rivolta anche alla possibilità di abbellimento con opere manutentive per quei comuni turistici la cui immagine serve da richiamo per il turista.

Il Consigliere Marsiletti ricorda che all'epoca la Sua posizione non era di contrarietà, a patto che i proventi venissero destinati esclusivamente al turismo. Ciò anche per svincolarsi dai capricci della politica di distribuzione dei fondi di certi Assessori provinciali, per cui si vedevano fiumi di soldi destinati, ad esempio, alla Val Camonica e nulla per il Garda. Il Consigliere Marsiletti ricorda i cinque milioni di euro destinati dalla Provincia ai parcheggi di Ponte di Legno.

Il Consigliere Gianluigi Marsiletti dichiara che l'imposta, come istituita, non lo convince: non si capisce la finalizzazione, non ha scopo definito, nulla si dice circa le aliquote che si andranno ad applicare. Ferma su questo punto la competenza della Giunta comunale, il Consigliere sostiene che il Consiglio avrebbe dovuto già conoscere gli indirizzi in tal senso ed il presunto gettito, sarebbe stato più trasparente.

Il Consigliere Marsiletti, per quanto sopra esposto, preannuncia la propria astensione.

L'Assessore al Bilancio Lorenza Baccolo informa che la misura dell'imposta che si andrà a deliberare è in linea con quella applicata dai comuni della Valtenesi.

Consigliere Moris Crescini ("Lista civica per San Felice-Cisano-Portese"): dichiara di essere di principio favorevole all'imposta, ma dissente sulla forma e sulle modalità di applicazione. Inoltre fa rilevare che l'istituzione dell'imposta per il corrente anno è tardiva, poiché la maggior parte degli operatori ha già preso le prenotazioni senza tenerne conto.

Anche il **Consigliere Gianluigi Marsiletti** si associa alla dichiarazione del Consigliere Crescini, ritenendo opportuno deliberare l'imposta con decorrenza dall'anno successivo.

Interviene il **Consigliere Ambrogio Florioli** ribadendo che l'imposta non deve andare a finanziare i bilanci dei singoli Comuni, ma a promuovere il turismo a livello di Garda bresciano.

Al termine del dibattito, il **Presidente del Consiglio comunale Sig. Giovanni Rosina** pone in votazione l'argomento.

CON VOTI favorevoli nove, contrari tre: (Florioli, Crescini, Bordignon), astenuti uno: (Marsiletti) espressi da dodici Consiglieri votanti in forma palese per alzata di mano su tredici Consiglieri presenti,

DELIBERA

a) di istituire l'imposta di soggiorno, come prevista dall' articolo 4 del D.Lgs.n.23/2011;

b) di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno che composto da n. quindici articoli viene allegato alla presente deliberazione e della stessa parte integrante e sostanziale.

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/00.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

riscontrata l'urgenza di dar corso all'esecuzione immediata di quanto deliberato,

CON VOTI favorevoli nove, contrari tre: (Florioli, Crescini, Bordignon) astenuti uno: (Marsiletti) espressi da dodici Consiglieri votanti in forma palese per alzata di mano su tredici Consiglieri presenti,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell' AREA CONTABILE esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Responsabile dell' Area Contabile
F.to COBELLI DR.SSA MONICA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ROSINA GIOVANNI

Il Sindaco
F.to dott. ROSA PAOLO

Il Segretario comunale
F.to ROMANELLO DR.SSA LAURA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267))

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Li, 5 MAR 2012



Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA

copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Li, 8 FEB 2012



Il Segretario Comunale
ROMANELLO DOTT.SSA LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)


Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 8 FEB 2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Li, 8 FEB 2012



Il Segretario Comunale
ROMANELLO DR.SSA LAURA

Comune di



SAN FELICE DEL BENACO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di Brescia

Allegato A alla deliberazione di

Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2012

F.to **IL SINDACO**
(dott. Paolo Rosa)

F.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(Romanello dott. ssa Laura)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 31/01/2012

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento —	pagina 3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta —	pagina 3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta —	pagina 3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari —	pagina 3
Articolo 5 Esenzioni —	pagina 3
Articolo 6 Misura dell'imposta —	pagina 4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione —	pagina 4
Articolo 8 Versamenti —	pagina 5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento —	pagina 5
Articolo 10 Sanzioni —	pagina 5
Articolo 11 Riscossione coattiva —	pagina 6
Articolo 12 Rimborsi —	pagina 6
Articolo 13 Pubblicazione —	pagina 6
Articolo 14 Finalità dell'imposta —	pagina 6
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali —	pagina 7

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Felice del Benaco.
3. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. La Giunta, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all'interno dei limiti temporali 1° aprile — 31 ottobre.
4. Per il primo anno di applicazione la Giunta adotta la deliberazione di cui al punto 3 entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di San Felice del Benaco.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di San Felice del Benaco che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;

- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di San Felice del Benaco;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione, ospitato nella struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in materia.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive (come da allegato A) individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta possono essere modificate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Felice del Benaco sono tenuti ad informare in più lingue, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio Tributi del Comune di San Felice del Benaco, contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo o alla casella di posta elettronica certificata del Comune di San Felice del Benaco.

Articolo 8

Versamenti

- I. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di San Felice del Benaco.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 in uno dei modi seguenti:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di San Felice del Benaco;
 - b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di San Felice del Benaco.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di San Felice del Benaco effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con le dichiarazioni di cui all'art. 7; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Area economico-finanziaria.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, saranno attivate forme di consultazione delle categorie interessate.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il Regolamento di contabilità del Comune di San Felice del Benaco.

Allegato A
al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
nel Comune di San Felice del Benaco

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Cinque stelle	
Quattro stelle	
Tre stelle	
Due stelle	
Una stella	

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	
Strutture ricettive residence	
Unità abitative ammobiliate a uso turistico	
Attività ricettive a conduzione familiare — Bed & breakfast	
Esercizi di affittacamere	
Case religiose di ospitalità	
Foresterie per turisti	
Case per ferie	
Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra-alberghiere, ecc.)	

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici e campeggi a una stella	
Villaggi turistici e campeggi a due stelle	
Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	
Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	

PAGINA BIANCA
ANNULLATA